



CONCORSO MONDIALE BRUXELLES – SETTORE VINI e SUPERALCOLICI

Guimarães (Portogallo) 4 – 6 MAGGIO 2012

Previsto un rimborso del 50% da parte della C.C.I.A.A. Pisa per le prime 20 Imprese

Per la partecipazione è sufficiente l'invio dei campioni

Termine per la presentazione delle domande: 9 MARZO 2012

RIMBORSO LIMITATO ALLE PRIME 20 AZIENDE CHE PRESENTERANNO DOMANDA

Stanziamiento: Euro 3.000,00

TITOLO I CARATTERISTICHE DELL'AZIONE

Articolo 1 – Premessa.

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere lo sviluppo delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio di Pisa promuove la partecipazione al Concorso Mondiale di Bruxelles 2012 per Vini e Superalcolici, tramite un rimborso delle spese necessarie alla partecipazione all'evento.

La manifestazione si svolgerà nei giorni **4-5-6 Maggio 2012** e rappresenta una importante vetrina per i prodotti e una opportunità di apertura verso il mercato internazionale.

Inoltre:

Ad ogni azienda che risulterà assegnataria di una medaglia di qualsiasi tipologia (*Argento, Oro, Grand'Oro*) **la C.C.I.A.A. di Pisa offrirà la quota di partecipazione per l'edizione successiva della manifestazione nonché la promozione su una rivista specializzata di settore che verrà scelta dalla C.C.I.A.A. Pisa.**

Articolo 2 – Soggetti ammessi e requisiti di ammissione

Possono beneficiare del rimborso camerale **un numero massimo di 20 imprese** appartenenti al settore vitivinicolo e dei superalcolici della provincia di Pisa, nonché Associazioni e Consorzi di settore della provincia di Pisa, che al momento della presentazione della domanda:

1. abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;
2. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
3. non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
4. non siano morose nei confronti della Camera di Commercio di Pisa con riferimento alla partecipazione ad altri eventi promozionali dalla medesima organizzati e promossi;
5. rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006 ("De Minimis");

2. I soggetti ammessi al rimborso non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.

Articolo 3 – Costi e caratteristiche dell'azione promozionale

1. Il costo di partecipazione – **da pagare all'Ente organizzatore del Concorso** – per ogni singola impresa varia in base al numero dei campioni inviati, a partire da 150 Euro per campione di vino e 186 Euro per campione di superalcolici. Per tutte le condizioni di partecipazione, termini di pagamento e invio dei campioni, consultare attentamente il file PDF "**Concorso Mondiale 2012**" dove troverete tutte le indicazioni necessarie.



2. Successivamente la Camera di Commercio di Pisa interverrà con un **rimborso del 50%** sulle spese sostenute dall'azienda, **fino ad esaurimento dello stanziamento previsto** e previo invio al Fax della C.C.I.A.A. Pisa (050/512.263) dei seguenti documenti :

- Domanda di partecipazione inoltrata al Concorso Mondiale
- Fattura emessa dal Concorso Mondiale
- Attestazione di pagamento effettuata dall'azienda a favore del Concorso Mondiale
- Dichiarazione De Minimis
- Dichiarazione sostitutiva dell'azienda
- Copia di un documento di identità del titolare dell'impresa o legale rappresentante

L'iscrizione può anche essere effettuata on-line sul sito del concorso: www.concoursmondial.com

L'entità del contributo concesso in regime "De Minimis" dalla CCI AA Pisa per ciascun impresa o consorzio sarà quantificato e comunicato solo successivamente all'adesione da parte dell'azienda.

Articolo 4 – Normativa comunitaria (Regime "De Minimis")

1. I contributi sono concessi in base al regime "De Minimis" (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)¹;
2. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE, nonché le imprese appartenenti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

TITOLO II PROCEDIMENTO

Articolo 5 - Avvio del procedimento

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa.

2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

3. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria (tel. 050-512.280/229 – Fax 050-512.263 – e-mail promozione@pi.camcom.it).

Articolo 6 – Numero di imprese ammesse a beneficiare del rimborso

Il rimborso sarà concesso ad aziende del settore Vitivinicolo e dei superalcolici della provincia di Pisa, fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

Articolo 7 – Accettazione ed istruttoria della domanda

1. L'accettazione delle domande di partecipazione e la relativa graduatoria verrà effettuata in base all'ordine di arrivo presso la CCI AA Pisa del modulo di adesione all'iniziativa. A tal fine faranno fede la data e l'ora di invio del fax alla CCI AA Pisa.

¹ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.



2. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 3, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, ed aver verificato i requisiti di cui all'Art. 2, il Responsabile del procedimento propone, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, al Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici della Camera di Commercio di Pisa l'ammissione dell'impresa al rimborso.

Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare alle imprese, la cui domanda ha superato positivamente l'istruttoria, l'ammissione al rimborso.

Articolo 8 – Integrazione della domanda

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.
2. Qualora da verifica del responsabile del procedimento risulti che l'impresa non è in regola con il pagamento del diritto annuale questa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del responsabile del procedimento per procedere alla regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta la non ammissibilità dell'impresa al contributo.
3. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Articolo 9 – Avvertenze

1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.
2. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.
3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

Articolo 10 – Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Pisa.

Articolo 12 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/2010.